

COMUNE DI VENZONE PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PRESENZA DI CANI E DI COLONIE FELINE SULLE AREE DI USO PUBBLICO NONCHE' ALL'INTERNO DI AREE PRIVATE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. nº 34 DEL 42.09. 2012.



Piazza Municipio, 1 33010 VENZONE

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento detta norme finalizzate a disciplinare in modo specifico la detenzione dei cani sul territorio comunale al fine di tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica, il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio comunale ed inoltre mira a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o private aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

ART.2 – DISPOSIZIONE GENERALE

2.1 E' vietato a chiunque abbandonare cani

2.2 I cani possono circolare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o private aperte al

pubblico, solo se accompagnati con guinzaglio.

2.3 I detentori o proprietari dei cani hanno l'obbligo di adottare tutte le precauzioni del caso al fine di evitare la fuga ed il libero vagare dei cani di proprietà o comunque detenuti.

La fuga di un cane deve essere segnalata entro le ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento al servizio di Polizia Municipale del Comune ove è residente il

proprietario.

2.4 Nel caso in cui, sulle pubbliche vie venga ritrovato un cane vagante, non rientrante dispone il ricovero dell'animale nel nel punto 2.3, il Sindaco o suo preposto canile comprensoriale competente sul territorio imputando tutte le spese in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo.

ART.3 – TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

3.1 E' fatto obbligo ai proprietari e/o accompagnatori dei cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

Chiunque viola la disposizione prevista del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00

fatta salva l'eventuale azione risarcitoria del danno causato.

3.2 E' fatto obbligo ai proprietari e/o accompagnatori di adoperarsi affinché i cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, di essere sempre condotti sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o di uso comune da una persona che deve avere una



Piazza Municipio, 1 33010 VENZONE

corporatura commisurata alla mole dell'animale e quindi in grado di controllarne i gesti istintivi.

Chiunque viola le disposizioni previste agli art. 3.2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

ART.4 - RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

Sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o private aperte al pubblico, gli accompagnatori sono tenuti:

a) ad avere al seguito il raccoglitore delle deiezioni solide.

b) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo corretto smaltimento.

c) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori possibilmente di materiale plastico impermeabile, che devono avere immediatamente disponibili al seguito; Chiunque viola le disposizioni previste alla lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 oltre all'obbligo di asportare le deiezioni solide precipitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 300,00.

Chiunque viola le disposizioni previste alle lettere b) e c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Sono esclusi dall'osservanza delle prescrizioni del presente articolo i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

ART.5 – MUSERUOLE E GUINZAGLI

5.1 Sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o private aperte al pubblico, gli accompagnatori sono tenuti:

a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio;

b) ad avere i cani, limitatamente a quelli di grossa taglia e delle razze di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, in ogni caso in cui la presenza di persone e le circostanze lo richiedano, in particolare all'interno di locali pubblici e in occasione di manifestazioni.

5.2 Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non potrà avere una lunghezza superiore a metri 1,5 ovvero tenuto ad una lunghezza superiore a metri 1,5 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone od animali. Sono



Piazza Municipio, 1 33010 VENZONE

esenti dall'uso del guinzaglio e/o alla museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

Chiunque viola le disposizioni previste all'art. 5.1 lettera a) è soggett50 alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00. Chiunque viola le disposizioni previste all'art. 5.1 lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

Chiunque viola le disposizioni previste all'art. 5.2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Sono esclusi dall'osservanza delle prescrizioni del presente articolo i cani in dotazione alle forze armate ed alle forze di polizia e soccorso quando sono utilizzati per servizio.

ART.6 – ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE

Ai cani appartenenti alle razze, o incroci con queste, individuate con ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nº 213 del 10 settembre 2004, e sue successive modificazioni, integrazioni o proroghe, è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio, anche l'apposita museruola.

Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali al seguito di persone non vedenti o portatori di handicap.

Chiunque viola la disposizione prevista dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

ART. 7 – DETENZIONE DEI CANI

- 7.1 E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla giornaliera pulizia dagli escrementi e dall'urina.
- 7.2 E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
- 7.3 I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un' altezza dal fondo del calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
- 7.4 La rete e/o cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.



Piazza Municipio, 1 33010 VENZONE

7.5 L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata all'animale, con un minimo di otto volte la lunghezza del cane, oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionale alla mole dell'animale.

7.6 Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la

ciotola dell'acqua e del cibo.

7.7 In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

7.8 All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

7.9 E' fatto obbligo ai possessori di cani di impedire che gli stessi, con il loro continuo

abbaiare, guaire, ululare o latrare, siano di disturbo al vicinato.

Chiunque viola le disposizioni previste agli art. 7.1,7.2,7.6 e 7.8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00. Chiunque viola le disposizioni previste agli art. 7.3, 7.4, 7.5 e 7.7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita e specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità previo parere scritto da parte dell'Azienda Sanitaria A.S.S. 3 "Alto Friuli".

Chiunque viola la disposizione prevista al comma 7.9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00 facendo salva l'eventuale applicazione dell'articolo 659 del Codice Penale. In caso di reiterazione della violazione, e più precisamente quando, senza distinzione temporale rispetto alla prima commissione della violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della disposizione di cui al comma 7.9 il Sindaco può ordinare con apposita e specifica ordinanza l'allontanamento dell'animale, il cui trasferimento coattivo è effettuato presso il canile comprensoriale competente per territorio, imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore del cane.

ART. 8 – PARTICOLARI SITUAZIONI

E' vietato trasportare, o fare stazionare, i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli esposti al sole.

Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00, facendo salva l'eventuale applicazione delle relative norme penali.



Piazza Municipio, 1 33010 VENZONE

ART. 9 – ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

- 9.1 I cani tenuti dal proprietario e/o accompagnatore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 9.2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio comunale, salvo quelli per cui è previsto il divieto in osservanza alle norme esistenti.
- 9.2 I proprietari, od accompagnatori a qualsiasi titolo, che conducono i cani negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola, qualora prevista, avendo cura che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
- 9.3 I cani che siano condotti al guinzaglio non saranno ammessi negli esercizi commerciali in cui si vendono prodotti ortofrutticoli, carni e prodotti della pesca.
- 9.4 E' concessa la facoltà di non ammettere cani all'interno del proprio esercizio.
- 9.5 Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposita segnaletica.

ART. 10 – TUTELE DELL'AGGRESSIVITA' ESALTATA DEI CANI

- 10.1 Chiunque possegga o detenga cani appartenenti alle razze, omincroci con queste, individuate con ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 213 del 10 settembre 2004, e sue successive modificazioni, integrazioni o proroghe, ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.
- 10.2 E' vietato acquistare, possedere o detenere cani appartenenti alle razze di cui al comma 1 del presente articolo, o incroci con queste:
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli art. 727, 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, nº 189.
 - e) ai minori di anni 18 e agli interdetti e inabilitati per infermità. I divieti di cui al comma 10.2 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Piazza Municipio, 1 33010 VENZONE

Medaglia d'oro al merito civile

Chiunque viola la disposizione prevista al comma 10.1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 10.2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria previste dall'art.10.2 lettera a), b), c), d), il Sindaco dispone ordinanza di allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comprensoriale competente per territorio, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

ART. 11 – AGGRESSIVITA' NON CONTROLLATA

E' considerato "cane con aggressività non controllata" l'animale che, non provocato, minaccia di ledere o lede l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

In presenza di denunce di cani con eccessiva aggressività, vengono individuati i

seguenti percorsi mirati:

a) Il Servizio Veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari rileva con il proprietario il rischio potenziale del cane. Nel caso di rischio elevato, in cui non è garantita una sicurezza sufficiente per tutelare l'incolumità fisica delle persone o degli altri animali, comprovato dalla tipologia della situazione in cui è svolta l'aggressione o della gravità delle lesioni provocate, tenuto conto delle caratteristiche del cane e delle modalità di custodia, il Servizio Veterinario propone al Sindaco l'adozione di una ordinanza per stabilire un percorso di recupero dell'animale. Nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell'animale di applicare quanto previsto dal provvedimento sindacale, il Sindaco può disporre la confisca del cane e il divieto al proprietario di detenere cani.

b) Secondo la gravità del rischio rilevato ed il grado di disponibilità e di collaborazione del proprietario, tale percorso può provvedere un corso di educazione comportamentale del cane, condotto in stretta collaborazione con il proprietario, e valutazione finale dei risultati da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari; in alternativa, può essere disposto l'allontanamento temporaneo del cane presso una struttura che garantisca una detenzione ed una terapia comportamentale adeguata. In ultima analisi può trovare

applicazione quanto previsto dalla L.R. n.39/1990; b) Le spese per le attività di recupero sopradescritte dovranno essere assunte dal

proprietario del cane.



Piazza Municipio, 1 33010 VENZONE

ART.12 – GATTI LIBERI E COLONIE FELINE

Per "gatto libero" si intende l'animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti, o frequenta abitualmente lo stesso luogo. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla legge 281/91.

ART. 13 – DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI

Una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le riposo cure. sociali, rapporti (cibo, funzioni vitali Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta privato. pubblico luogo stesso abitualmente lo Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o pubblico luogo stesso abitualmente 10 frequentano La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara" anche detto "tutore di colonie feline" Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel qual viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

ART. 14 – PROPRIETA' DEI GATTI LIBERI

I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

ART. 15 – COMPITI DELL'AZIENDA SANITARIA

L'Azienda Sanitaria Locale provvede, in collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti all'interno della colonia seguito reimmettendoli in liberi La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria Locale che dall'Ente Nazionale Protezione Animali, in collaborazione con il Comune.

ART. 16 – CURATORE (GATTARIÆ) DELLE COLONIE FELINE

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove, tramite il Referente individuato all'interno dell'Ente, corsi di formazione per aspiranti gattari/e, in

Piazza Municipio, 1 33010 VENZONE

collaborazione con i servizi Veterinari dell'ASL e con l'E.N.P.A. e/o Ente Convenzionato per la gestione del Canile/Gattile e le Associazioni Animaliste e Protezionistiche riconosciute. A seguito dei predetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e si provvederà all'iscrizione all'apposito albo comunale. 2. Il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera colonie sostentamento delle ed al provvede alla cura enisodica, 3. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. Il Comune di Venzone, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, nella specie del Comando della Polizia Pubblici Enti altri degli dell'E.N.P.A. e Municipale, 4. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano al Referente per la Tutela Animali ed alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno necessarie. azioni le 5. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di

ART. 17 – COLONIE FELINE E GATTI LIBERI

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Venzone che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Iº comma dell'articolo 638 del Codice Penale. 2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Azienda Sanitaria Locale e dall'Ente Nazionale Protezione Animali con la collaborazione del Comune di Venzone, delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei condizioni loro delle che gatti 3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Azienda Sanitaria e l'Ente Nazionale Protezione Animali, ed esclusivamente per esigenze documentate comprovate 4. E³ vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina

contenitori per l'acqua.



COMUNE DI VENZONE Piazza Municipio, 1 33010 VENZONE

o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.)

ART. 18 – DETENZIONE DEI GATTI DI PROPRIETA'

E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

ART.19 - NORMATIVA DI RINVIO

In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella Legge 24 novembre 1981, n° 689, nonché del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Rimane salvo quanto previsto dalla Legge 14 agosto 1991, n°281, dalla Legge Regionale n° 39/1990, dal Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10.9.2004, dal codice civile e da quello penale.

ART.20 - NORME TRANSITORIE

Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortile o giardini o altre aree private all'aperto, d4evono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto all'art.7, entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, fatto salvo altro e diverso termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi motivati.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo coloro che risultano, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, non compresi tra le razze di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10.09.2004, debbono tenere il cane alla catena; quest'ultima dovrà avere i requisiti di cui all'art. 7.



Piazza Municipio, 1 33010 VENZONE

ART. 21 – VIGILANZA

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale.

ART. 22 – ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia tutte le disposizioni adottate con il Regolamento di Polizia Urbana e con le diverse ordinanze sindacali in materia, incompatibili o che contrastano o che sono riprese con il presente atto.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.